SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 7 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ministero delle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2000, n. **438.**

Regolamento di semplificazione concernente l'abrogazione della normativa sul procedimento per la concessione di contributi a favore del commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, allegato 1, n. 59;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, ed in particolare l'articolo 26;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 febbraio 1998, n. 92;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Cessazione dell'operatività delle procedure

1. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato successivamente all'adozione dell'ultimo provvedimento di liquidazione dei relativi contributi, è dichiarata la cessazione dell'operatività delle procedure di concessione delle agevolazioni di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Soppressione dei procedimenti e abrogazioni

1. Sono soppressi i procedimenti per la concessione di contributi a favore del commercio di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni.

2. È abrogata la legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, fatta salva, con riferimento alle procedure in corso, l'applicazione della disciplina ivi contenuta fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro della funzione pubblica*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2001
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 45

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regola-

mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento ordinario - reca «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

— L'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così recita:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento agli organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

— Si trascrive il testo del punto n. 59, dell'allegato 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59:

«59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a favore del commercio: legge 10 ottobre 1975, n. 517».

— La legge 10 ottobre 1975, n. 517, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 5 novembre 1975, reca: «Credito agevolato al commercio».

— La legge 7 agosto 1997, n. 266, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1997, reca, «Interventi urgenti per l'economia».

— Si trascrive l'art. 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266:

«26. *(Rifinanziamento e chiusura dell'operatività della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni).* — 1. Alle domande di credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenza di fondi, per le quali è stato stipulato, alla data del 1° gennaio 1997, il relativo contratto di finanziamento agevolato, è riconosciuto, in via sostitutiva, per il tramite degli istituti di credito finanziatori, un contributo pari all'abbattimento di 4 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative ubicate nei territori di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, e nei territori montani, e di 2 punti per i restanti territori. Le domande per le quali non è intervenuta la stipula del contratto di finanziamento agevolato alla suddetta data sono restituite agli istituti di credito interessati.

2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al presente articolo non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in eguale misura, dell'importo spettante a ciascun beneficiario.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità di liquidazione tali da assicurare anche la semplificazione del procedimento amministrativo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo, nei limiti di lire 250 miliardi, delle disponibilità del Fondo di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, introdotto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Il decreto ministeriale (Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) 23 febbraio 1998, n. 92, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1998, reca: «Regolamento recante norme per la concessione del contributo sostitutivo previsto dell'art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266».

Nota all'art. 1:

— Per il riferimento alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, abrogata dal presente regolamento, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per il riferimento alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, abrogata dal presente regolamento, si vedano le note alle premesse.

01G0051

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 2000.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio al sig. Ignazio Fabra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di L. 24.000.000 annue al sig. Ignazio Fabra, atleta, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 15 settembre 2000, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di lire ventiquattromilioni (pari ad euro dodicimilatrecentonovantaquattro e centesimi 97) al sig. Ignazio Fabra, nato a Palermo il 25 aprile 1930.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 223 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2000 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2000
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 3

01A1183

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Roma ed il sindaco nella persona dell'on.le Francesco Rutelli;

Considerato che, in data 8 gennaio 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roma è sciolto.

Art. 2

Il dott. Enzo Mosino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roma è stato rinnovato a seguito alle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'on.le Francesco Rutelli.

Il citato amministratore, in data 8 gennaio 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 135/5245/97/Gab. autonomie locali del 29 gennaio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roma ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Enzo Mosino.

Roma, 29 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A1228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Cellara e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cellara (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cellara (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Vercillo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cellara (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 gennaio 2001, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cosenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 12/13.3/Gab. del 3 gennaio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cellara (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Vercillo.

Roma, 29 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A1229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2001.

Revoca del provvedimento datato 5 settembre 2000, recante lo scioglimento del consiglio comunale di Ricigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto datato 5 settembre 2000, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ricigliano (Salerno), per effetto della decadenza del dott. Carmine Taglia dalla carica di sindaco conseguente alla ineleggibilità dichiarata con sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 10 febbraio 2000;

Visto che la Corte di cassazione, con sentenza n. 15285/00 in data 6 novembre 2000, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l'inesistenza della dedotta ipotesi di ineleggibilità del dott. Taglia alla carica di sindaco del comune sopraindicato;

Ritenuto, pertanto, che è venuto meno il presupposto di legge in base al quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al tempo vigente, lo scioglimento del consiglio comunale di Ricigliano (Salerno);

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il provvedimento, in data 5 settembre 2000, di scioglimento del consiglio comunale di Ricigliano (Salerno) è revocato.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ricigliano (Salerno), è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Carmine Taglia.

Successivamente, con provvedimento del Presidente della Repubblica in data 5 settembre 2000, il predetto civico consesso è stato sciolto per la decadenza del sindaco conseguente alla ineleggibilità dichiarata dalla Corte di appello di Salerno con sentenza in data 10 febbraio 2000.

A seguito del ricorso proposto dal dott. Taglia, la Corte di cassazione, con decisione n. 15285/00, resa in data 6 novembre e depositata in data 29 novembre 2000, ha cassato la sentenza impugnata, in riforma della quale ha affermato l'inesistenza della dedotta ipotesi di ineleggibilità dell'interessato alla carica di sindaco del comune di Ricigliano.

Considerato che in tal modo è venuto meno il presupposto in base al quale era stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ricigliano (Salerno), ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al tempo vigente, si reputa necessario provvedere a revocare il relativo provvedimento di rigore.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede a disporre la revoca del provvedimento dissolutorio adottato nei confronti del comune di Ricigliano (Salerno) in data 5 settembre 2000.

Roma, 29 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A1231

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 gennaio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte Mondovì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, sono stati eletti il consiglio comunale di Roccaforte Mondovì (Cuneo) ed il sindaco nella persona del prof. Giovanni Martini;

Considerato che, in data 13 gennaio 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Roccaforte Mondovì (Cuneo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roccaforte Mondovì (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Giovanni Martini.

Il citato amministratore, in data 13 gennaio 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte Mondovì (Cuneo).

Roma, 29 gennaio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A1230

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 2001.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché conferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri dell'incarico di reggere *ad interim* il medesimo dicastero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni rassegnate dall'onorevole professor Ortensio Zecchino, senatore della Repubblica, dalla carica di Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'onorevole professor Ortensio Zecchino, senatore della Repubblica, dalla carica di Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

Il professor Giuliano Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri, è incaricato di reggere *ad interim* il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2001
Registro n. 1, Ministeri istituzionali, foglio n. 286

01A1238

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2000.

Limiti massimi per la concessione di crediti agevolati alle imprese di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle

funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 40, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del citato decreto, che dispone che nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4-*quinquies,* comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228, concernenti la concessione di finanziamenti agevolati per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia, le regioni potranno far fronte al fabbisogno finanziario avvalendosi delle risorse assegnate al Mediocredito Centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito delle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, nei limiti delle residue disponibilità.

Visto il comma 6 del medesimo art. 2, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la conferenza Stato regioni siano stabilite le quote da mettere a disposizione delle singole regioni interessate, quale limite massimo per la concessione dei crediti agevolati alle imprese.

Sentita la conferenza Stato - Regioni.

Vista la delega del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni di coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191 e della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 4-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1997, n. 228, concernenti la concessione dei finanziamenti agevolati per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese aventi insediamenti ricompresi nella fasce fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia, nell'ambito delle risorse individuate dall'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, le quote da mettere a disposizione delle singole regioni interessate, quale limite massimo per la concessione di crediti agevolati alle imprese, sono cosi stabilite:

Regioni	Percentuali
Piemonte	80%
Emilia Romagna	8%
Valle d'Aosta	5%
Lombardia	4%
Veneto	3%

Art. 2.

Ad un mese dalla scadenza del termine di vigenza dell'agevolazione, le quote non utilizzate da singole regioni sono messe a disposizione di altre regioni che abbiano in istruttoria domande di accesso all'agevolazione eccedenti la quota assegnata.

Roma, 22 dicembre 2000

p. *Il Presidente:* BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2001
Registro n. 1 Ministeri istituzionali, foglio n. 143

01A1202

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2000.

Determinazione delle percentuali di riparto tra le regioni delle disponibilità giacenti al 30 giugno 2000 sul fondo rotativo istituito presso l'Isveimer dalla legge n. 60/1965.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della conferenza Stato regioni siano definiti i criteri di riparto di risorse, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonchè quelle relative alla diverse tipologie di concessione disposte dal decreto legislativo medesimo;

Visto l'art. 47, comma 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che «i fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazione alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'art. 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1999, di definizione, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dei criteri di riparto, per l'anno 2000, delle risorse relative alle agevolazioni alle imprese conferite alle regioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2000, di determinazione delle percentuali di riparto, per l'anno 2000, delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 40, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

Vista la proposta di definizione delle percentuali di riparto tra le regioni delle disponibilità giacenti al 30 giugno 2000 sul fondo istituito presso l'Isveimer, di cui alla legge n. 60/1965, formulata dalla conferenza Stato regioni nel corso della riunione del 9 novembre 2000;

Ritenuto opportuno modificare ed integrare in tal senso il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2000;

Vista la delega del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni di coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti l'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191 e della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Decreta:

1. A parziale modifica e ad integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2000, recante «Determinazione delle percentuali di riparto tra le regioni, per l'anno 2000, delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese», le percentuali di riparto tra le regioni delle disponibilità giacenti al 30 giugno 2000 sul fondo rotativo istituito presso l'Isveimer dalla legge n. 60/1965, sono cosi determinate:

Regioni	Percentuali
Abruzzo	11,68%
Molise	3,70%
Campania	38,30%
Puglia	27,71%
Basilicata	5,36%
Calabria	13,25%

Roma, 29 dicembre 2000

p. *Il Presidente:* BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2001
Registro n. 1 Ministeri istituzionali, foglio n. 144

01A1203

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2000.

Determinazione delle percentuali di riparto tra le regioni delle risorse giacenti al 30 giugno 2000 sul conto corrente 22027 acceso presso la tesoreria centrale dello Stato, relativo al fondo di garanzia di cui alla legge n. 341/1995.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112 il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della conferenza Stato regioni siano definiti i criteri di riparto di risorse, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalità di rilievo nazionale previste, nonché quelle relative alla diverse tipologie di concessione disposte dal decreto legislativo medesimo;

Visto l'art. 47, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che «I fondi relativi alle funzioni in materia di agevolazione alle imprese, a qualunque titolo conferite alle regioni, confluiscono nel fondo di cui al comma 6 dell'art. 19 e sono ripartiti tra le regioni sulla base di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1999, di definizione, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dei criteri di riparto, per l'anno 2000, delle risorse relative alle agevolazioni alle imprese conferite alle regioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2000, di determinazione delle percentuali di riparto, per l'anno 2000, delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, recante «Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 40, 41 e 48 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

Vista la proposta di definizione delle percentuali di riparto tra le regioni delle risorse giacenti al 30 giugno 2000 sul conto corrente 22027 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, relativo al fondo di garanzia di cui alla legge n. 341/1995, formulata dalla conferenza Stato-Regioni nel corso della riunione del 9 novembre 2000, successivamente rettificata nel corso della riunione del 21 dicembre;

Ritenuto opportuno modificare in tal senso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2000;

Vista la delega del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni di coordinamento delle attività, anche di carattere normativo, inerenti l'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191 e della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Decreta:

Art. 1.

1 . A parziale modifica e ad integrazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2000, recante «Determinazione delle percentuali di riparto tra le regioni, per l'anno 2000, delle risorse in materia di agevolazioni alle imprese», le percentuali di riparto tra le regioni delle risorse giacenti al 30 giugno 2000 sul conto corrente 22027 acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, relativo al fondo di garanzia di cui alla legge n. 341/1995, sono così determinate:

Regioni	Percentuali
Abruzzo	7,3992%
Molise	2,3468%
Campania	24,2684%
Puglia	17,5594%
Basilicata	3,3959%
Calabria	8,3932%
Sicilia	18,4980%
Sardegna	18,1391%

Roma, 29 dicembre 2000

p. *Il Presidente:* BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2001
Registro n. 1 Ministeri istituzionali, foglio n. 145

01A1204

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 29 gennaio 2001.

Individuazione dei comuni della regione Lombardia gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000 che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'Agenzia di protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 3096/2000;

Vista la nota prot. n. U1.2001.0003843 del 23 gennaio 2001, con la quale la regione Liguria ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Visto l'elenco allegato alla predetta nota della regione Lombardia del 23 gennaio 2001;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis,* comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, attenendosi alle risultanze dell'istruttoria elaborata dalla regione Lombardia, non tenendo conto dei comuni che, pur essendo ricompresi nel piano degli interventi straordinari predisposto dalla regione in base all'art. 1 dell'ordinanza n. 3090/2000, non risultano trovarsi nelle condizioni previste per essere definiti «gravemente danneggiati» ai fini dell'applicazione dell'art. 5-*bis* della legge n. 365/2000;

Decreta:

1. I comuni della regione Lombardia di cui all'allegato elenco, che è parte integrante del presente decreto, sono individuati come gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO

Elenco dei comuni della regione Lombardia gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis*, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Provincia di Bergamo:

Almenno San Bartolomeo - Alzano Lombardo - Ardesio - Azzone - Barzana - Berbenno - Bianzano - Calcio - Camerata Cornello - Castelli Calepio - Cenate Sotto - Cene - Cisano Bergamasco - Colere - Colzate - Costa Volpino - Endine Gaiano - Entratico - Fonteno - Gandellino - Gandosso - Gaverina Terme - Gazzaniga - Isola di Fondra - Lenna - Lovere - Nembro - Oltre il Colle - Oneta - Onore - Palazzago - Palosco - Pontida - Pradalunga - Predore - Pumenengo - Spinone al Lago - Suisio - Taleggio - Trescore Balneario - Valbondione - Valgoglio - Verdello - Vertova - Villa d'Almè - Zandobbio.

Provincia di Brescia:

Angolo Terme - Artogne - Berzo Inferiore - Bione - Borgo San Giacomo - Breno - Caino - Capo di Ponte - Cerveno - Cevo - Collio - Corteno Golgi - Darfo Boario Terme - Edolo - Gardone Val Trompia - Gussago - Incudine - Lavenone - Lodrino - Magasa - Malegno - Malonno - Monno - Mura - Ome - Orzinuovi - Paisco - Pertica Alta - Pezzaze - Pian Camuno - Piancogno - Pisogne - Pontevico - Pozzolengo - Prestine - Rezzato - Rudiano - Sale Marasino - Sarezzo - Saviore dell'Adamello - Seniga - Sonico - Temù - Tremosine - Treviso Bresciano - Urago d'Oglio - Valvestino - Vestone - Vezza d'Oglio - Zone.

Provincia di Como:

Albavilla - Albese - Alserio - Anzano del Parco - Arosio - Blevio - Bregnano - Brenna - Brunate - Bulgarograsso - Cadorago - Cantù - Canzo - Capiago Intimiano - Carimate - Carlazzo - Caslino d'Erba - Casnate - Cermenate - Cernobbio - Colonno - Como - Consiglio di Rumo - Cremia - Domaso - Dongo - Erba - Eupilio - Faggeto Lario - Garzeno - Gera Lario - Griante - Laino - Lenno - Lezzeno - Livo - Lurago Marinone - Lurate Caccivio - Maslianico - Menaggio - Merone - Moltrasio - Montano Lucino - Montemezzo - Montorfano - Olgiate Comasco - Orsenigo - Peglio - Pianello del Lario - Plesio - Pognana Lario - Porlezza - Rezzago - Ronago - Rovello Porro - San Bartolomeo Val Cavargna - San Nazzaro Val Cavargna - San Fermo

della Battaglia - Santa Maria Rezzonico - Sant'Abbondio - Senna Comasco - Sorico - Tavernerio - Tremezzo - Trezzone - Val Rezzo - Valbrona - Valmorea - Valsolda - Veleso - Vercana.

Provincia di Cremona:

Azzanello - Calvatone - Casalmaggiore - Castelvisconti - Corte de' Cortesi - Crema - Cremona - Crotta d'Adda - Formigara - Gabbioneta Binanuova - Gerre de' Caprioli - Gussola - Martignana Po - Motta Baluffi - Ostiano - Pessina Cremonese - Pieve d'Olmi - Robecco d'Oglio - San Daniele Po - Scandolara Ripa d'Oglio - Sergnano - Spinadesco - Stagno Lombardo - Torricella del Pizzo.

Provincia di Lecco:

Barzanò - Barzio - Bellano - Bosisio Parini - Calolziocorte - Carenno - Casargo - Civate - Cortenova - Cremeno - Dorio - Ello - Garbagnate Monastero - Garlate - Moggio - Olginate - Oliveto Lario - Premana - Primaluna - Santa Maria Hoè - Sirone - Taceno - Tremenico - Valgreghentino - Vendrogno - Verderio Superiore.

Provincia di Lodi:

Borghetto Lodigiano - Casalpusterlengo - Castelnuovo Bocca d'Adda - Cavenago d'Adda - Codogno - Corno Giovine - Guardamiglio - Livraga - Lodi - Maleo - Meleti - Orio Litta - San Fiorano - San Rocco al Porto - Santo Stefano Lodigiano - Senna Lodigiana - Somaglia.

Provincia di Mantova:

Bagnolo San Vito - Borgoforte - Borgofranco d'Ivrea - Carbonara di Po - Dosolo - Felonica - Gazzuolo - Mantova - Marcaria - Motteggiana - Ostiglia - Pieve di Coriano - Pomponesco - Quingentole - Quistello - Revere - Roncoferraro - San Benedetto Po - San Martino dall'Argine - Sermide - Serravalle Po - Sustinente - Suzzara - Viadana.

Provincia di Milano:

Bernate Ticino - Cusano Milanino.

Provincia di Pavia:

Arena Po - Badia Pavese - Bagnaria - Bastida Pancarana - Belgioioso - Bereguardo - Bressana Bottarone - Candia Lomellina - Carbonara al Ticino - Cava Manara - Chignolo Po - Codevilla - Costa de' Nobili - Fortunago - Frascarolo - Linarolo - Mezzana Rabattone - Mezzanino - Monticelli Pavese - Pavia - Pieve del Cairo - Pieve Porto Morone - Portalbera - Rea - Rivanazzano - Romagnese - Santa Cristina e Bissone - San Genesio ed Uniti - San Cipriano Po - San Zenone Po - Sommo - Spessa Po - Travacò Siccomario - Valle Salimbene - Valverde - Verrua Po - Vigevano - Villanterio - Volpara - Zerbo - Zerbolò.

Provincia di Sondrio:

Albaredo per San Marco - Albosaggia - Andalo Valtellino - Aprica - Ardenno - Bema - Berbenno di Valtellina - Bianzone - Bormio - Buglio in Monte - Caiolo - Caspoggio - Castello dell'Acqua - Castione Andevenno - Cedrasco - Cercino - Chiavenna - Chiuro - Cino - Civo - Colorina - Cosio Valtellino - Delebio - Dubino - Forcola - Fusine - Gerola Alta - Grosio - Grosotto - Livigno - Lovero - Madesimo - Mantello - Mazzo di Valtellina - Mello - Mese - Montagna in Valtellina - Morbegno - Piantedo - Piateda - Poggiridenti - Ponte in Valtellina - Postalesio - Rasura - Rogolo - Samolaco - Sondalo - Sondrio - Spriana - Talamona - Tartano - Tirano - Torre di Santa Maria - Tovo di Sant'Agata - Traona - Tresivio - Val Masino - Valdidentro - Valdisotto - Valfurva - Verceia - Vervio - Villa di Tirano.

Provincia di Varese:

Angera - Arcisate - Bisuschio - Brissago Valtravaglia - Buguggiate - Cassano Valcuvia - Castello Cabiaglio - Castelveccana - Cazzago Brabbia - Cunardo - Dumenza - Gazzada Schianno - Gemonio - Germignaga - Gornate Olona - Ispra - Laveno Mombello - Leggiuno - Lonate Pozzolo - Lozza - Luino - Maccagno - Masciago Primo - Monvalle - Pino Lago Maggiore - Porto Valtravaglia - Ranco - Samarate - Sesto Calende - Tradate - Tronzano Lago Maggiore - Varese - Viggiù - Vizzola Ticino.

01A1181

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 25 gennaio 2001.

Rettifica del decreto 4 dicembre 2000 relativo alla devoluzione del patrimonio immobiliare E.N.C.C.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Visto il decreto dell'ispettore generale capo per la liquidazione degli enti disciolti del 4 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2001, con il quale, ai sensi dell'art. 2 comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale «Santa Maria in Selva», sito nel comune di Treia (già di proprietà della S.A.F. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa rientrante nella liquidazione unificata dell'E.N.C.C. e società controllate), è devoluto a titolo gratuito al comune di Treia;

Considerato che gli elementi identificativi catastali del predetto complesso aziendale sono stati indicati in apposito allegato, contraddistinto con la lettera *A*, che costituisce parte integrante del decreto sopraindicato;

Considerato che nel sopra menzionato allegato *A*, nella colonna descritta concernente il comune censuario, è stato erroneamente indicato comune di Macerata anziché il comune di Treia;

Vista la necessità di apportare le dovute correzioni nel predetto allegato *A*;

Decreta:

L'allegato *A,* che costituisce parte integrante del decreto dell'ispettore generale capo per la liquidazione degli enti disciolti del 4 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2001 — con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale «Santa Maria in Selva», sito nel comune di Treia (già di proprietà della S.A.F. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa rientrante nella liquidazione unificata dell'E.N.C.C. e società controllate), è devoluto a titolo gratuito al comune di Treia — è sostituito con l'allegato *A* al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, per le motivazioni indicate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2001

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

ALLEGATO *A*

Comune censuario	Foglio	Particella	Ha
Treia	64	44	3.22.70
Treia	64	48	0.03.30
Treia	64	52	1.84.90
Treia	64	53	2.67.00
Treia	64	54	0.36.20
Treia	64	56	0.05.40
Treia	64	57	1.01.70
Treia	64	68	3.94.80
Treia	64	69	0.23.80
Treia	64	110	0.94.00

01A1180

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 dicembre 2000.

Autorizzazione all'azienda unità sanitaria locale Città di Bologna ad espletare attività di trapianto di ossa da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE - UFFICIO VII

Vista l'istanza del 21 dicembre 1999, presentata dal direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale Città di Bologna, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di ossa da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'azienda medesima;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 29 dicembre 2000;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999, del Ministro della sanità, che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Emilia Romagna adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda unità sanitaria locale Città di Bologna è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di ossa da cadavere, a scopo terapeutico, prelevate in Italia o importate gratuitamente dall'estero;

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di ossa, debbono essere effettuate presso le sale operatorie del reparto «Chirurgia ortopedica», allogato nel presidio ospedaliero Maggiore di Bologna;

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di ossa, devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Boriani dott. Stefano, dirigente medico di secondo livello, primario dell'unità operativa di ortopedia presso l'azienda unità sanitaria locale Città di Bologna;

Cosco dott. Francesco, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di ortopedia dell'azienda unità sanitaria locale Città di Bologna;

De Iure dott. Federico, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di ortopedia dell'azienda unità sanitaria locale Città di Bologna;

Donati dott. Umberto, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di ortopedia dell'azienda unità sanitaria locale Città di Bologna;

Gasbarrini dott. Alessandro, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di ortopedia dell'azienda unità sanitaria locale Città di Bologna;

Gonella dott. Francesco, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di ortopedia dell'azienda unità sanitaria locale Città di Bologna;

Mariani dott. Mario, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di ortopedia dell'azienda unità sanitaria locale Città di Bologna;

Miti dott. Andrea, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di ortopedia dell'azienda unità sanitaria locale Città di Bologna;

Nicolini dott. Marco, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di ortopedia dell'azienda unità sanitaria locale Città di Bologna;

Palmisani dott. Matteo, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di ortopedia dell'azienda unità sanitaria locale Città di Bologna;

Pompili dott. Massimo, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di ortopedia dell'azienda unità sanitaria locale Città di Bologna;

Risi dott. Michele, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di ortopedia dell'azienda unità sanitaria locale Città di Bologna;

Serra dott. Giovanni, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di ortopedia dell'azienda unità sanitaria locale Città di Bologna;

Siccardi dott. Luigi, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di ortopedia dell'azienda unità sanitaria locale Città di Bologna;

Tella dott. Giuseppe, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di ortopedia dell'azienda unità sanitaria locale Città di Bologna.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Emilia Romagna non adotterà le determinazione di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale Città di Bologna, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2000

Il dirigente: BALLACCI

01A1187

DECRETO 15 gennaio 2001.

Modifiche al decreto 29 settembre 2000, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000, in applicazione della decisione 2000/418/CE della Commissione europea;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2000, n. 2001/2/CE che modifica la decisione 2000/418/CE;

Ritenuto necessario adeguare le misure sanitarie di cui al citato decreto 29 settembre 2000, per tenere conto delle prescrizioni poste dalla richiamata decisione 2001/2/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 2, la lettera *f)* è così sostituita:

«*f)* materiale specifico a rischio:

1) i tessuti di cui all'allegato I;

2) l'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina, ovina e caprina di qualunque età;

3) qualsiasi prodotto derivato od ottenuto dal materiale di cui ai numeri 1) e 2) fino a quando non sia stato distrutto;

b) all'art. 6, comma 3, le parole «di cui all' art. 3, comma 3, lettere *a)*, *c)* e *d)*» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a), c), d)* ed *e)*»;

c) all'art. 10 comma 1, le parole «per l'ottenimento dei prodotti di cui all'art. 1, comma 3.», sono sostituite dalle seguenti «per l'ottenimento dei prodotti di cui all'art. 1, comma 3, esclusi dal campo di applicazione del presente decreto, sia impiegato per gli scopi previsti»;

d) all'allegato I:

1) al punto 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* il cranio, inclusi il cervello e gli occhi, le tonsille, il midollo spinale di bovini di età superiore a dodici mesi e l'intero intestino dal duodeno al retto di bovini di tutte le età»;

2) al punto 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* l'intera testa, ad eccezione della lingua, incluso il cervello, gli occhi, i gangli trigeminali e le tonsille; il timo, la milza e il midollo spinale di bovini di età superiore a sei mesi»;

e) all'allegato II, punto 1, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

«*e)* gli intestini bovini di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537».

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2001
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 52

01A1233

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 dicembre 2000.

Autorizzazione alla società «Centro di assistenza fiscale per dipendenti e pensionati federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori» S.r.l., in forma abbreviata «CAF FE.NA.PI. S.r.l.», in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale i sostituti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti possono costituire centri di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente delle Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, con il quale all'art. 1 è stata attribuita alle direzioni regionali la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Vista l'istanza prodotta in data 15 novembre 2000, con la quale la società «Centro di assistenza fiscale per dipendenti e pensionati federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori» S.r.l., in forma abbreviata «CAF FE.NA.PI. S.r.l.» con sede legale in Roma via A. Gramsci 34, chiede di essere abilitata alla costituzione di centri di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto l'atto costitutivo stipulato il 2 agosto 2000, a rogito notaio Fabro Claudio (rep. 94717 - raccolta n. 21818) e lo statuto ad esso allegato dal quale risulta interamente versato il capitale sociale pari a cento milioni di lire;

Vista la delibera dell'ufficio di presidenza del 31 luglio 2000, allegata a detto atto costitutivo sotto la lettera «*a*» con la quale si dà mandato per la costituzione del presente «CAF»;

Vista la dichiarazione del presidente nazionale con la quale si attesta che la Federazione associa un numero di aderenti superiore a cinquantamila;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la compagnia di assicurazioni «UNIPOL» la cui garanzia è prestata con un massimale di 2.000.000.000 di lire, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del Caaf anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale, previsto a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Vista l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale dott. De Vardo Giovanni nato a Messina 16 gennaio 1965 iscritto all'albo dei dottori commercialisti;

Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Viste le dichiarazioni rese dai componenti il consiglio di amministrazione della società richiedente e della società di servizi attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale 164/1999;

Considerato che sussistono, quindi, i requisiti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo n. 241/1997, come aggiunto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998 n. 490 e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Autorizza

la società «Centro di assistenza fiscale per dipendenti e pensionati federazione nazionale autonoma piccoli imprenditori» S.r.l., in forma abbreviata «CAF FE. NA. PI.» S.r.l. all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale n. 164/1999 e dell'art. 33 del decreto legislativo n. 241/1997.

La predetta società sarà iscritta all'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2000

Il direttore regionale: DI IORIO

01A1232

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 novembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Miroglio, unità di Guarene-Saluzzo e torcitura e tintoria di Castagnole Lanze. (Decreto n. 29195).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1º luglio 2000 al 30 giugno 2001, dalla ditta S.p.a. Miroglio;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º luglio 2000 al 30 giugno 2001, della ditta S.p.a. Miroglio, con sede in Alba (Cuneo), e unità di Guarene - Saluzzo (Cuneo), e torcitura e tintoria di Castagnole Lanze (Asti).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0660

DECRETO 30 novembre 2000.

Accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. S.E.C. Società editoriale cremonese, unità di Cremona. (Decreto n. 29196).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il verbale del 20 luglio 2000, stipulato tra la ditta S.p.a. S.E.C. Società editoriale cremonese e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di ristrutturazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1º settembre 2000 al 31 agosto 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di accertare la condizione di ristrutturazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º settembre 2000 al 31 agosto 2001 della ditta S.p.a. S.E.C. Società editoriale cremonese, con sede in Cremona, e unità di Cremona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0661

DECRETO 30 novembre 2000.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Tirrenia calzature, unità di Cagliari, Casavatore, Lecce, Salerno, Taranto e Viterbo. (Decreto n. 29197).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 7, comma 7;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive proroghe;

Visto l'art. 4, comma 15, 35 e 36, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha disposto, fino al 31 dicembre 2000, la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale e l'indennità di mobilità di cui al sopracitato art. 2, comma 22, della legge n. 549/1995;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro del 3 aprile 2000, con il quale sono stati definiti i criteri di priorità del citato art. 62, comma 1, lettera *g)*, della legge n. 488/1999, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2000, registro n. 1, foglio n. 96;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 22 novembre 1999 al 21 novembre 2000, dalla ditta S.p.a. Tirrenia calzature;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 22 novembre 1999 al 21 novembre 2000, della ditta S.p.a. Tirrenia calzature, con sede in Napoli, e unità di Cagliari, Casavatore (Napoli), Lecce, Salerno, Taranto e Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0662

DECRETO 30 novembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Radim laboratori di ricerca e produzione, dal 21 dicembre 1999 Radim S.p.a., unità di Pomezia. (Decreto n. 29198).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale la S.r.l. Radim laboratori di ricerca e produzione dal 21 dicembre 1999 Radim S.p.a. chiede l'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale per l'unità di Pomezia (Roma) per il perdiodo dal 13 settembre 1999 al 12 settembre 2001;

Vista l'avvenuta incorporazione, con atto di fusione dal 21 dicembre 1999, della società sopracitata da parte della Radim S.p.a.;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto per il motivo sopradetto, di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, fino alla data del 20 dicembre 1999;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 13 settembre 1999 al 20 dicembre 1999, della ditta S.r.l. Radim laboratori di ricerca e produzione dal 21 dicembre 1999, Radim S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), e unità di Pomezia (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0663

DECRETO 30 novembre 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Radim, unità di Pomezia. (Decreto n. 29199).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 settembre 1999 al 3 settembre 2001, dalla ditta S.p.a. Radim;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto sulla base delle risultanze istruttorie agli atti, di approvare il suddetto programma limitatamente al periodo dal 4 settembre 1999 al 3 settembre 2000 al fine di effettuare una successiva verifica sulla situazione aziendale;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 settembre 1999 al 3 settembre 2000, della ditta S.p.a. Radim, con sede in Pomezia (Roma), e unità di Pomezia (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

01A0664

DECRETO 9 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Margherita - Cooperativa sociale a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 28 giugno 2000, nei confronti della società cooperativa «La Margherita - Cooperativa sociale a r.l.», in liquidazione, con sede in Verona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Margherita - Cooperativa sociale a r.l.» con sede in Verona, in liquidazione, costituita in data 11 aprile 1989, con atto a rogito del notaio dott. Luigi Giuffrè di Verona, omologato dal tribunale di Verona, con decreto del 16 maggio 1989, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Carlo Alberto Murari residente a Verona in via del Minatore n. 5/B, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1011

DECRETO 9 gennaio 2001.

Annullamento del decreto ministeriale 25 settembre 2000, concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova Gepil chimica - s.c.r.l.», in Piazzola sul Brenta.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 25 settembre 2000, con il quale la società cooperativa «Nuova Gepil chimica - s.c.r.l.», con sede in Piazzola sul Brenta (Padova), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Dante Schiffino ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza in data 12 luglio 2000 del tribunale civile e penale di Padova con la quale è stato dichiarato il fallimento della cooperativa in questione;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 25 settembre 2000, con il quale la società cooperativa «Nuova Gepil chimica - s.c.r.l.», con sede in Piazzola sul Brenta (Padova), costituita per rogito del notaio dott. Remo Holler di Padova in data 29 gennaio 1992, è stata posta in liquidazione coatta

amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona del rag. Dante Schiffino, è annullato.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1012

DECRETO 9 gennaio 2001.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Orto-Mars - a r.l.», in Avezzano, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori e dei componenti organi collegiali;

Visto il decreto ministeriale in data 17 giugno 1998, con il quale la società cooperativa «Cooperativa agricola Orto-Mars - a r.l.», con sede in Avezzano (L'Aquila), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale in data 23 novembre 1999, con il quale il prof. avv. Giuseppe Bozzi è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la comunicazione in data 24 ottobre 2000 del prof. Bozzi;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Roberto Ceccherini nato a Roma il 27 aprile 1964, con studio in Roma viale Giulio Cesare 95, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa agricola Orto-Mars - a r.l.», con sede in Avezzano (L'Aquila), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 17 giugno 1998, in sostituzione del prof. avv. Giuseppe Bozzi.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A1013

DECRETO 19 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Soc. coop. edilizia Fortuna 86», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 legge 17 luglio 1975, n. 400, e art. 18 legge 31 gennaio 1992 n. 59:

«Soc. coop. edilizia Fortuna 86», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Anna De Rosa in data 30 maggio 1986, repertorio n. 434 - registro sociale n. 6596/86, tribunale di Roma B.U.S.C. 29633/222512.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 19 gennaio 2001

Il reggente del servizio: PICCIOLO

01A1196

DECRETO 22 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilizia Pusiano a r.l.», in Pusiano.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il verbale in data 17 febbraio 2000, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci d'esercizio a partire dal 1983 e non ha patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, parte seconda, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 e dall'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa edilizia «Edilizia Pusiano a r.l.», con sede in Pusiano, costituita per rogito del notaio dott. Cornelio Rolando in data 12 marzo 1973, reperto n. 58595, registro sociale n. 8462, tribunale di Como, B.U.S.C. n. 1247/124684.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 22 gennaio 2001

Il direttore reggente: CAMPI

01A1197

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 gennaio 2001.

Approvazione dello statuto del consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Collio».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 17 maggio 1999 dal consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Collio», con sede in Gorizia, via Rossini n. 8, già incaricato a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 28 dicembre 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)* della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per confermare al consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Collio», con sede in Gorizia, via Rossini n. 8, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 28 dicembre 2000.

Art. 2.

È confermato al consorzio tutela della D.O.C. vini «Collio» l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela della D.O.C. vini «Collio» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 25 gennaio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A1198

DECRETO 25 gennaio 2001.

Approvazione dello statuto del consorzio tutela vini «Lugana» D.O.C.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 12 maggio 1999 dal consorzio tutela dei vini «Lugana» D.O.C., con sede in Sirmione (Brescia), via Marconi n. 2, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 28 dicembre 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 64/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio tutela dei vini «Lugana» D.O.C., con sede in Sirmione (Brescia), via Marconi n. 2, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 28 dicembre 2000.

Art. 2.

Il Consorzio tutela dei vini «Lugana» D.O.C. è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini D.O. e I.G.T. procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela dei vini «Lugana» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 25 gennaio 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A1199

DECRETO 15 dicembre 2000.

Fissazione dei valori massimi di furosina nei formaggi freschi a pasta filata e nel latte (crudo e pastorizzato perossidasi-positivo).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», ed in particolare l'art. 2 che istituisce il Ministero per le politiche agricole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed

in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, ed in particolare l'art. 32 con il quale si stabiliscono le materie prime consentite nella produzione di formaggi;

Vista la legge 11 aprile 1974, n. 138, ed in particolare l'art. 1 concernente il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana, nonché l'impiego di latte in polvere o di latte comunque concentrato nella produzione di formaggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, recante regolamento di attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte, in cui si impone, tra l'altro, che il latte alimentare trattato termicamente deve essere prodotto con esclusivo utilizzo di latte crudo, e in particolare che il latte pastorizzato deve presentare una reazione positiva alla prova della per ossidasi, disposizione quest'ultima già prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, che disciplina il trattamento e la commercializzazione del latte alimentare, art. 4;

Considerato che tecnicamente è possibile produrre latte pastorizzato perossidasi-positivo a partire da materie prime diverse dal latte crudo, quali latte in polvere o latte già sottoposto ad altro trattamento termico del risanamento, così come è tecnicamente possibile ottenere mozzarella ed altri formaggi freschi a pasta filata da materie prime quali il latte in polvere, le caseine ed i caseinati, i derivati essiccati di origine lattiera, i formaggi fusi ed i prodotti caseari di diversa origine;

Considerato che l'impiego delle materie prime diverse dal latte crudo reca grave pregiudizio alla commercializzazione del latte pastorizzato perossidasi-positivo e dei citati caratteristici formaggi italiani, compromettendone genuinità e qualità, e che costituisce frode a danno dei consumatori;

Considerato che recenti ricerche scientifiche hanno evidenziato come la furosina sia presente in piccole quantità nel latte crudo e nel latte pastorizzato, nonché nella mozzarella e negli altri formaggi freschi a pasta filata ottenuti sia con processi industriali che artigianali, secondo buona pratica tecnologica, e come assuma consistenti valori, qualora vengono utilizzate le sopra specificate materie prime;

Considerato che il decreto ministeriale 13 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 118 del 23 maggio 2000, abrogativo dei valori massimi di furosina già fissati con i decreti ministeriali 18 marzo 1994 e 19 settembre 1994, rispettivamente, per il formaggio mozzarella e per gli altri formaggi freschi a pasta filata per il latte pastorizzato in flusso continuo che risulta perossidati positivo, è stato emanato al solo scopo di chiudere la procedura d'infrazione comunitaria n. 95/0652/I;

Ritenuto necessario salvaguardare la genuinità e la qualità della mozzarella e dei formaggi freschi a pasta filata, del latte pastorizzato perossidasi-positivo, qualunque sia la sua successiva destinazione, a tutela del consumatore e del mercato nazionale dei citati prodotti;

Ritenuto altresì necessario, alla luce delle ultime conoscenze scientifiche acquisite a seguito di ulteriori studi condotti in ambito comunitario, modificare il valore massimo di furosina già fissato per il latte pastorizzato perossidasi-positivo;

Vista la direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore massimo di furosina nel formaggio mozzarella e negli altri formaggi freschi a pasta filata prodotti da latte vaccino e/o bufalino, è fissato in 12 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati formaggi.

2. Il valore massimo di furosina per la mozzarella con attestazione di specificità resta fissato in 10 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, come stabilito dal regolamento 2527/98/CE.

3. Il valore massimo di furosina nel latte crudo e nel latte pastorizzato in flusso continuo e che risulta perossidasi-positivo è fissato, indipendentemente dalla sua denominazione ed utilizzo, in 8,6 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati tipi di latte.

4. Le disposizioni contenute nel presente bando non si applicano ai prodotti di cui al comma 1 provenienti dagli altri Stati membri e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

Art. 2.

1. Il metodo ufficiale di analisi di riferimento per la determinazione diretta della furosina nel latte e nei formaggi freschi a pasta filata è quello approvato con decreto ministeriale 16 maggio 1996, riportato nel relativo allegato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000
Registro n. 2 Ministero politiche agricole, foglio n. 262

01A1200

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 26 gennaio 2001, n. **1/2001.**

Concorso per esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.

Alle Amministrazioni del ruolo unico della dirigenza
Agli enti pubblici non economici

L'art. 28 del decreto legislativo n. 29/1993, ha fissato la nuova disciplina sull'accesso alla dirigenza pubblica, prevedendo in particolare, al comma 2, due diverse tipologie di procedure concorsuali destinate rispettivamente:

(lett. *a*): ai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea; ai dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, dopo quattro anni di servizio; ai soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; a coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;

(lett. *b*): ai soggetti muniti di laurea nonché di diploma di specializzazione post-universitaria, ed, altresì, ai soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.

Sulla base di quanto disposto al comma 3 del succitato art. 28 del decreto legislativo n. 29/1993, con il regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, sono state fissate le modalità di svolgimento delle dette procedure concorsuali, prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, bandisca, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i concorsi di cui alle illustrate lett. *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 28, e relativamente agli enti pubblici non economici, i concorsi di cui alla lett. *b)*.

È altresì previsto che gli enti pubblici non economici provvedano direttamente a bandire i concorsi di cui alla lett. *a)* della surriferita norma, nel rispetto delle disposizioni del regolamento sull'accesso alla dirigenza.

Con l'atto di programmazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, è stato autorizzato il reclutamento di un contingente massimo di duecento unità nella qualifica dirigenziale.

Gli indicati provvedimenti consentono ormai di ritenere pienamente operativo l'avvio del sistema riguardante l'accesso dei dirigenti pubblici.

Tale nuovo sistema, in sintonia con l'intero impianto della riforma della dirigenza, consentirà, attraverso le procedure più selettive che caratterizzano il rinnovato meccanismo di accesso, il reclutamento di quelle risorse necessarie per dare concreto impulso all'azione della nuova amministrazione.

Si invitano pertanto le Amministrazioni in indirizzo a voler comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni dalla ricezione della presente, in relazione alle vacanze esistenti, le esigenze di personale dirigenziale, segnalando al contempo le percentuali di posti da destinarsi rispettivamente al reclutamento ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. *a)* ovvero lett. *b)*, del decreto legislativo n. 29/1993.

Si raccomanda in particolare alle Amministrazioni una attenta valutazione delle esigenze da rendersi entro i suindicati termini, al fine di consentire al Dipartimento della funzione pubblica di provvedere, nell'ambito del suddetto contingente di duecento posti, alla pubblicazione del relativo bando di concorso, nel mese di febbraio prossimo venturo.

Si rappresenta inoltre che con l'avvio della procedura di cui trattasi, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, non potranno più essere banditi da parte delle singole amministrazioni concorsi per l'assunzione di personale dirigenziale, né presi in considerazione eventuali scorrimenti di graduatorie ai fini della copertura di posti di funzione dirigenziale vacanti.

Roma, 26 gennaio 2001

Il Ministro: BASSANINI

01A1234

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CIRCOLARE 24 gennaio 2001, n. **DGRQS/208.**

Recapito di invii postali a data od ora certa.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Vista la direttiva n. 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha provveduto all'attuazione della predetta direttiva;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 aprile 2000, riguardante la conferma della concessione del servizio postale universale alla società Poste italiane S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2000;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, concernente il regolamento per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale;

Visto il contratto di programma stipulato fra Ministero delle comunicazioni e la società Poste italiane S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000;

Vista la deliberazione 22 dicembre 2000, relativa alla determinazione dell'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

Vista la nota del 16 maggio 2000 della Commissione europea relativa alle denunce 1999/4725 e 1999/5183 ed alla conseguente costituzione in mora in riferimento all'attuazione della direttiva europea 97/67/CE avvenuta con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con specifico riguardo alla posta elettronica ibrida, alla corrispondenza amministrativa per espresso ed alla corrispondenza aziendale locale;

Atteso che con comunicazione in data 13 luglio 2000, sono stati forniti alla Commissione europea tutti i chiarimenti richiesti nella menzionata nota del 16 maggio 2000;

Considerato che il Governo italiano ha impugnato la predetta nota del 16 maggio 2000, con ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee per motivi procedurali;

Vista la decisione della Commissione europea del 21 dicembre 2000, notificata il 22 dicembre 2000, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 86 del trattato CE, riguardante la prestazione in Italia di alcuni nuovi servizi postali che garantiscono il recapito a data od ora certe;

Considerato che nella citata decisione la Commissione europea individua un distinto mercato circoscritto ai soli servizi di recapito, a data od ora certa, di invii di corrispondenza di posta elettronica ibrida sensibili al fattore tempo; che tali servizi, ad avviso della Commissione europea, rispondono ad esigenze molto specifiche e limitate di talune categorie di clienti e sono configurati come altamente specializzati e dunque oggettivamente distinti;

Ritenuto che, in attesa delle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee in ordine ai predetti provvedimenti della Commissione europea, si debba ottemperare a detta decisione;

Ritenuto che debba evitarsi che l'area della riserva, già incisa dalla più volte menzionata decisione del 21 dicembre 2000, possa risultare ulteriormente vulnerata a seguito di possibili distorte interpretazioni della decisione stessa;

Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare il settore con riferimento alle caratteristiche dei prodotti postali ritenuti dalla Commissione europea ricompresi in un mercato concorrenziale;

ADOTTA
la seguente circolare:

1. Le premesse fanno parte integrante della presente circolare.

2. Scopo della circolare è di chiarire il significato del comma 4 dell'art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

3. La fase di recapito della posta elettronica ibrida appartiene alla riserva assegnata alla società Poste italiane, alla pari di qualsiasi invio di corrispondenza entro i limiti di peso e di prezzo in vigore.

4. Qualora l'utente richieda, nei riguardi degli invii di posta elettronica ibrida in quanto sensibili al fattore tempo, prestazioni aggiuntive consistenti nel recapito a data od ora certa, la fornitura del servizio in questione, sulla scorta dei contenuti della decisione della Commissione europea in data 21 dicembre 2000, esula dalla riserva purché siano rispettate le condizioni seguenti.

5. L'operatore, che intende offrire il servizio di cui al punto 4, esteso almeno all'intero territorio di una regione, deve richiedere apposita licenza al Ministero delle comunicazioni (direzione generale concessioni ed autorizzazioni - viale America n. 201 - 00144 Roma) secondo le disposizioni recate dal decreto 4 febbraio 2000, n. 73.

6. L'operatore deve impegnarsi a garantire che per ciascun invio la consegna avvenga ad ora o data certa stabilita nel contratto e che il pagamento del corrispettivo pattuito sia subordinato all'avvenuto recapito nel termine contrattuale.

7. L'operatore, in ordine alle prestazioni di cui al punto 4, tiene un registro, da vidimare presso il competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni, nel quale descrive i singoli invii nonché i dati seguenti: mittente, destinatario, ora e giorno di prelievo presso il mittente, data od ora e data richieste per il recapito.

8. Gli invii, che formano oggetto dei contratti di cui al comma 6, devono essere identificabili e distinguibili dagli altri invii di corrispondenza in virtù di apposito timbro apposto sul relativo involucro.

9. L'operatore deve provare la data ovvero l'ora e la data di recapito dell'invio a mezzo firma del destinatario apposta su apposito bollettario ed inoltre deve assicurare al mittente la possibilità di un tracciamento dell'invio nel corso della fase del recapito.

10. I registri ed i documenti, di cui ai punti 7, 8 e 9, devono essere conservati per sei mesi.

11. Gli operatori, che non rispettino le condizioni dettate dalla presente circolare, incorrono nelle sanzioni previste dall'art. 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999.

12. Il Ministero delle comunicazioni si riserva di adeguare la presente circolare alle decisioni della Corte di giustizia delle Comunità europee.

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificata alla Commissione europea.

Roma, 24 gennaio 2001

Il Ministro: CARDINALE

01A1182

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 6 febbraio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9322
Yen giapponese	107,05
Corona danese	7,4637
Lira Sterlina	0,63660
Corona svedese	8,9165
Franco svizzero	1,5385
Corona islandese	79,46
Corona norvegese	8,1750
Lev bulgaro	1,9540
Lira cipriota	0,57954
Corona ceca	34,665
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,34
Litas lituano	3,7298
Lat lettone	0,5759
Lira maltese	0,4094
Zloty polacco	3,7949
Leu romeno	24750
Tallero sloveno	215,5621
Corona slovacca	43,673
Lira turca	631650
Dollaro australiano	1,7005
Dollaro canadese	1,4084
Dollaro di Hong Kong	7,2709
Dollaro neozelandese	2,1105
Dollaro di Singapore	1,6247
Won sudcoreano	1172,71
Rand sudafricano	7,2675

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A1280

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Corsodyl».

Nell'avviso citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 21 febbraio 2000, relativo all'estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 628 del 23 dicembre 1999, circa la specialità medicinale CORSODYL, alla pag. 12, prima colonna, ove è indicato «Titolare: SmithKline Beecham S.p.a., via *Zambelletti* - 20021 Baranzate di Bollate (Milano)» leggasi: «Titolare: SmithKline Beecham S.p.a., via *Zambeletti* - 20021 Baranzate di Bollate (Milano)».

01A1098

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Nicotine Patch».

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 99 del 29 aprile 2000, relativo alla specialità medicinale NICOTINE PATCH, alla pag. 28, seconda colonna, ove è indicato «... pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. *398* del 21 dicembre 1999, alla pag. 30 ...» leggasi: «... pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. *298* del 21 dicembre 1999, alla pag. 30 ...».

01A1099

Comunicato concernente le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Acid Stop».

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2000, relativo all'estratto decreto n. 135 del 31 gennaio 2000, circa la specialità medicinale ACID STOP, alla pag. 13, nell'intestazione, ove è indicato «Estratto decreto n. 135 del *31* gennaio 2000» leggasi: «Estratto decreto n. 135 del *28* gennaio 2000».

01A1100

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Cortofen»

Estratto decreto n. 879 del 16 ottobre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.p.a., con sede in via Montarioso, 11 - Monteriggioni (Siena), con codice fiscale n. 00050260520.

Specialità medicinale: NEO CORTOFEN.

Confezioni:

pomata g 30 - A.I.C. n. 019619016;

flac. lozione g 30 - A.I.C. n. 019619028.

È ora trasferita alla società: Biodue S.r.l., con sede in via Donatello, 26 - Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), con codice fiscale n. 02084930482.

Produzione, controllo e confezionamento: per la forma farmaceutica «pomata» la produzione completa è effettuata presso l'officina farmaceutica lab. it. biochim. farm.co Lisapharma S.p.a., con sede in via Licino, 11 - Erba (Como).

La produzione, il controllo ed il confezionamento della forma «lozione» vengono effettuate presso l'officina Istituto biochimico pavese Pharma S.p.a., sita in viale Certosa, 10 - Pavia.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1107

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Silvercef»

Estratto decreto n. 892 del 16 ottobre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Tosi farmaceutici S.a.s., con sede in corso della Vittoria, 12/B - Novara, con codice fiscale n. 00109210039:

Specialità medicinale: SILVERCEF.

Confezione: «1000 mg im» 1 flac.no polv. liof. 1 g + 1 fiala solvente 2,5 ml per soluz. iniett. uso im., A.I.C. n. 032980017,

è ora trasferita alla società: Farma uno S.r.l. con sede in via Conforti, 42 - Castel San Giorgio (Salerno), con codice fiscale n. 02732270653.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1106

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Polimucil»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 972 del 22 dicembre 2000

Specialità medicinale: POLIMUCIL.

Confezione: sciroppo 200 ml, A.I.C. n. 025463062.

Società Monsanto italiana S.p.a., via Walter Tobagi, 8 - Peschiera Borromeo (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio ad automedicazione (OTC).

Si autorizza per la confezione della specialità medicinale in oggetto la collocazione tra i «medicinali non soggetti a prescrizione medica - medicinali da banco o di automedicazione» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992). I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

01A1101

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albital»

Estratto decreto n. 1030 del 22 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sclavo S.p.a., con sede in via Fiorentina, 1 - Siena, con codice fiscale n. 00048700520:

Specialità medicinale: ALBITAL.

Confezioni:

«25%» 1 flac. soluzione 50 ml + set - A.I.C. n. 022515136;

«20%» 1 flac. soluzione 50 ml + set - A.I.C. n. 022515163;

«20%» 1 flac. soluzione 100 ml + set - A.I.C. n. 022515175;

«5%» 1 flac. soluzione 250 ml + set - A.I.C. n. 022515201,

è ora trasferita alla società: Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., con sede in località Ai Conti, Barga Castelvecchio Pascoli - (Lucca), con codice fiscale n. 10438250150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1104

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nebulcort»

Estratto decreto n. 1031 del 22 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Levofarma S.r.l., con sede in via Conforti, 42 - Castel San Giorgio (Salerno), codice fiscale n. 03363740659:

Specialità medicinale: NEBULCORT.

Confezione: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml- A.I.C. n. 034803015,

è ora trasferita alla società: Italchimici S.p.a., con sede in via G. Winckelmann, 2 - Milano, con codice fiscale n. 01328640592.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1108

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Steroformio»

Estratto decreto n. 1033 del 22 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lifegroup S.p.a., con sede in viale Tre Venezie, 44/46 - Monselice (Padova), con codice fiscale n. 04048561007:

Specialità medicinale: STEROFORMIO.

Confezione: liquido flacone 250 ml - A I C n. 032306019,

è ora trasferita alla società: Pharm@idea s.r.l, con sede in corso Cavour, 17 - Brescia, con codice fiscale n. 03542760172.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1103

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Paracetamolo»

Estratto decreto n. 1035 del 22 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale generico fino ad ora registrato a nome della società E-Pharma Trento S.p.a., con sede in via Provina, 2 - Ravina di Trento (Trento), con codice fiscale n. 01420070227:

Specialità medicinale: PARACETAMOLO.

Confezioni:

«500 mg compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti - A.I.C. n. 033105014\G;

«250 mg compresse effervescenti» 10 compresse effervescenti - A.I.C. n. 033105026\G,

è ora trasferito alla società: Ratiopharm GmbH, con sede in Graf-Arco strasse 3, ULM, Germania, rappresentata dalla società Ratiopharm Italia S.r.l., con sede in viale Monza, 270 - Milano, con codice fiscale n. 12582960154.

I lotti del medicinale generico prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1105

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estradiolo»

Estratto decreto n. 1036 del 22 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hexan S.p.a., con sede in viale Amelia, 70 - Roma, con codice fiscale n. 01312320680:

Specialità medicinale: ESTRADIOLO.

Confezioni:

«6 mg cerotti transdermici» 3 cerotti transdermici - A.I.C. n. 033994017/G;

«6 mg cerotti transdermici» 4 cerotti transdermici - A.I.C. n. 033994029/G;

«6 mg cerotti transdermici» 6 cerotti transdermici - A.I.C. n. 033994031/G;

«6 mg cerotti transdermici» 12 cerotti transdermici - A.I.C. n. 033994043/G;

«2 mg cerotti transdermici» 6 cerotti transdermici - A.I.C. n. 033994056/G;

«4 mg cerotti transdermici» 6 cerotti transdermici - A.I.C. n. 033994068/G;

«8 mg cerotti transdermici» 6 cerotti transdermici - A.I.C. n. 033994070/G,

è ora trasferita alla società: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede in viale Amelia, 70 - Roma, con codice fiscale n. 03907010585.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1102

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oral K»

Estratto decreto n. 1037 del 22 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sclavo S.p.a., con sede in via Fiorentina, 1 - Siena, con codice fiscale n. 00048700520:

Specialità medicinale: ORAL K.

Confezione: 50 confetti - A.I.C. n. 019293024,

è ora trasferita alla società: Nuovo istituto sieroterapeico milanese S.r.l., con sede in località Ai Conti - Barga Castelvecchio Pascoli (Lucca), con codice fiscale n. 10438250150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1118

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «IG Gamma»

Estratto decreto n. 1038 del 22 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sclavo S.p.a., con sede in via Fiorentina, 1 - Siena, con codice fiscale n. 00048700520:

Specialità medicinale: IG GAMMA.

Confezioni:

1 flacone 2 ml - A.I.C. n. 020712016;

1 siringa 2 ml - A.I.C. n. 020712028;

1 flacone 5 ml - A.I.C. n. 020712030,

è ora trasferita alla società: Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., con sede in località Ai Conti - Barga Castelvecchio Pascoli (Lucca), con codice fiscale n. 10438250150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1116

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «IG Morbillo»

Estratto decreto n. 1039 del 22 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sclavo S.p.a., con sede in via Fiorentina, 1 - Siena, con codice fiscale n. 00048700520:

Specialità medicinale: IG MORBILLO.

Confezioni:

1 flaconi: 2 ml - A.I.C. n. 024128011;

1 siringa 2 ml - A.I.C. n. 024128023,

è ora trasferita alla società Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., con sede in località Ai Conti - Barga Castelvecchio Pascoli (Lucca), con codice fiscale n. 10438250150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1117

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zibren»

Estratto decreto n. 1040 del 22 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Puropharma S.r.l., con sede in Correggio, 43 - Milano, con codice fiscale n. 03918060157:

Specialità medicinale: ZIBREN.

Confezioni:

20 bustine 500 mg - A.I.C. n. 025367044;

30 compresse 500 mg - A.I.C. n. 025367057;

1 flacone gocce - A.I.C. n. 025367069;

5 flac. liof. + 5 f. solv. - A.I.C. n. 025367071,

è ora trasferita alla società: Kenton S.r.l., con sede in via Treviso, 4 - Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 05995640587.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1115

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceredor»

Estratto decreto n. 1041 del 22 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90 - Aprilia (Latina), con codice fiscale n. 00130300874:

Specialità medicinale: CEREDOR.

Confezioni:

im 5 fl 500 mg + 5 f solv. 5 ml - A.I.C. n. 025745062;

20 bustine granulato 500 mg - A.I.C. n. 025745074;

im 10 fl 500 mg + 10 f solv. 5 ml - A.I.C. n. 025745086;

30 compresse 500 mg - A.I.C. n. 025745098;

gocce soluz. estemp. 12,316 g - A.I.C. n. 025745112,

è ora trasferita alla società: Addenda Pharma S.r.l., con sede in via dei Santi Pietro e Paolo, 30 - Roma, con codice fiscale n. 05643891004.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1114

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Purochin»

Estratto decreto n. 1042 del 22 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sclavo S.p.a., con sede in via Fiorentina, 1 - Siena, con codice fiscale n. 00048700520:

Specialità medicinale: PUROCHIN.

Confezioni:

1 fl liof. 100.000 UI + f solv 2 ml - A.I.C. n. 025135043;

flac. liof. 500.000 UI + 4 ml solv - A.I.C. n. 025135068;

fl liof. 1.000.000 UI + 4 ml solv - A.I.C. n. 025135070,

è ora trasferita alla società: Nuovo istituto sieroterapico milanese S.r.l., con sede in località Ai Conti - Barga Castelvecchio Pascoli (Lucca), con codice fiscale n. 10438250150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1113

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asmalide»

Estratto decreto n. 1043 del 22 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Schering S.p.a., con sede in via L. Mancinelli, 11 - Milano, con codice fiscale n. 00750320152:

Specialità medicinale: ASMALIDE.

Confezioni:

30 compresse 2 mg - A.I.C. n. 026012017;

sciroppo 0,02% 200 ml - A.I.C. n. 026012029,

è ora trasferita alla società: Knoll farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa, 35 - Muggiò (Milano), con codice fiscale n. 00868480153.

Produzione, confezionamento e controllo: Knoll farmaceutici S.p.a., con sede in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine, 2.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1112

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lazinax»

Estratto decreto n. 1044 del 22 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede in via E. Bazzano, 14 - Ronco Scrivia (Genova), con codice fiscale n. 00274990100:

Specialità medicinale: LAZINAX.

Confezioni:

20 supposte 500 mg - A.I.C. n. 029050010;

50 compresse rivestite 500 mg - A.I.C. n. 029050022;

7 clismi pronto uso 50 ml 4% - A.I.C. n. 029050034;

7 clismi pronto uso 100 ml 4% - A.I.C. n. 029050046,

è ora trasferita alla società: Biomedica Foscama industria chimico-farmaceutica S.p.a., con sede in via Morolense, 87 - Ferentino (Frosinone), con codice fiscale n. 00408870582.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1111

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Ginoxil» e «Reloxyl».

Estratto decreto n. 1045 del 22 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società R.D.C. - Ricerche dermo cosmetiche S.r.l., con sede in via Giuseppe Armellini, 37 - Roma, con codice fiscale n. 03102360587:

Specialità medicinale: GINOXIL.

Confezione: 4 flac 150 ml + 4 cannule irrig. monouso - A.I.C. n. 032128011.

Specialità medicinale: RELOXYL.

Confezioni:

gel idroal. tubo 30 g 5% - A.I.C. n. 032129013;

gel idroal. tubo 30 g 10% - A.I.C n. 032129025,

sono ora trasferite alla società: Euroderm S.r.l., con sede in piazzale Aquileia, 8 - Milano, con codice fiscale n. 08571140584.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1110

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Destrometorfano Bromidrato», «Ftalilsulfatiazolo», «Lidocaina Cloridrato e Idrocortisone Acetato», «Pirimetamina», «Poligala e Narceina», «Salicilico», «Solfo Salicilico», «Sulfadiazina», «Vitamine Complesso B» e «Zinco Ossido».

Estratto decreto n. 1046 del 22 dicembre 2000

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali fino ad ora registrate a nome della società Assogalenica - Officina galenica per il terzo mondo, con sede in via Roma, 63 - Pederobba (Treviso), con codice fiscale n. 02266580261:

Specialità medicinale: DESTROMETORFANO BROMIDRATO.

Confezione: 1,5% gocce 90 g - A.I.C. n. 031283017/G.

Specialità medicinale: FTALILSULFATIAZOLO.

Confezione: 1000 compresse 500 mg - A.I.C. n. 031285012/G.

Specialità medicinale: LIDOCAINA CLORIDRATO E IDROCORTISONE ACETATO.

Confezione: 1,5% + 1% crema 60 g - A.I.C. n. 031289010/G.

Specialità medicinale: PIRIMETAMINA.

Confezione: 1000 compresse 25 mg - A.I.C. n. 031292016/G.

Specialità medicinale: POLIGALA E NARCEINA.

Confezione: sciroppo 250 g - A.I.C. n. 031293018/G.

Specialità medicinale: SALICILICO.

Confezione: 5% unguento 60 g - A.I.C. n. 031305016/G.

Specialità medicinale: SOLFO SALICILICO.

Confezioni:

unguento 60 g - A.I.C. n. 031300015/G;

unguento 450 g - A.I.C. n. 031300027/G.

Specialità medicinale: SULFADIAZINA.

Confezione: 1000 compresse 500 mg - A.I.C. n. 031303011/G.

Specialità medicinale: VITAMINE COMPLESSO B.

Confezione: 2000 compresse rivestite - A.I.C. n. 031307010/G.

Specialità medicinale: ZINCO OSSIDO.

Confezioni:

unguento 10% 60 g - A.I.C. n. 031308012/G;

unguento 10% 450 g - A.I.C. n. 031308024/G,

sono ora trasferite alla società: Bioprogress S.p.a., con sede in via Aurelia, 58 - Roma, con codice fiscale n. 07696270581.

Officina di produzione, controllo e confezionamento: la produzione completa del prodotto generico «Lidocaina Cloridrato e Idrocortisone Acetato» - A.I.C. n. 031289010/G, viene effettuata presso l'officina farmaceutica La.Fa.Re. S.r.l., con sede in via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 77 - Ercolano (Napoli).

Le operazioni di produzione, controllo e confezionamento dei seguenti prodotti generici:

«Destrometorfano Bromidrato» - A.I.C. n. 031283017/G;

«Etalilsulfatiazolo» - A.I.C. n. 031285012/G;

«Pirimetamina» - A.I.C. n. 031292016/G;

«Poligala e Narceina» - A.I.C. n. 031293018/G;

«Salicilico» - A.I.C. n. 031305016/G;

«Solfo Salicilico» - A.I.C. n. 031300015/G - A.I.C. n. 031300027/G;

«Sulfadiazina» - A.I.C. n. 031303011/G;

«Vitamine Complesso B» - A.I.C. n. 031307010/G;

«Zinco Ossido» - A.I.C. n. 031308012/G - A.I.C. n. 031308024/G,

vengono effettuati presso l'officina farmaceutica Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., con sede in Strada Paduni, 240 - Anagni (Frosinone).

I lotti dei medicinali generici prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A1109

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 16 novembre 2000 recante: «Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orvieto".». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 28 novembre 2000).

All'articolo unico del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 60, seconda colonna, sono da intendersi apportate le seguenti correzioni:

al secondo periodo, primo rigo, dove è scritto: «I vini "Orvieto" e "*Orvieto classico*" immessi ...», leggasi: «I vini 'Orvieto" e "*Orvieto" classico* immessi ...»;

al quarto periodo, secondo e terzo rigo, dove è scritto: «... delle tipologie *"Orvieto superiore"* ed *"Orvieto classico superiore"*, è consentito ...», leggasi: «... delle tipologie *"Orvieto"* superiore ed *"Orvieto"* classico superiore, è consentito ...»;

al quinto periodo, primo e secondo rigo, dove è scritto: «Sulle bottiglie contenenti vino "Orvieto" e *"Orvieto classico"*, anche con ...», leggasi: «Sulle bottiglie contenenti vino "Orvieto" e *"Orvieto"* classico, anche con ...».

01A1213

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651031/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.